



REGOLAMENTO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 12/09/2007

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

CAPO 1 - FINALITA' E DIFFUSIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Osservanza

Art. 3 - Pubblica diffusione

CAPO 2 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 4 - Finalità generali e settori di intervento

Art. 5 - Esclusioni

CAPO 3 - SOGGETTI DESTINATARI

Art. 6 - Soggetti ordinari

Art. 7 - Soggetti straordinari

CAPO 4 - POTERE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 - Indirizzo e controllo consiliare

Art. 9 - Partecipazione

TITOLO II - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

CAPO 1

Dall'art. 10 all'art. 18: articoli abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

CAPO 2

Dall'art. 19 all'art. 21: articoli abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

CAPO 3 - CONTRIBUTO RETTE DI CONVITTI/SEMICONVITTI PER L'INSERIMENTO DI MINORI

Art. 22 - Oggetto e soggetti beneficiari

Art. 23 - Modalità d'erogazione del contributo

Art. 24 - Motivi di esclusione

CAPO 4

Gli artt. 25 e 26 sono abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

CAPO 5

Gli artt. 27 e 28 sono abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

CAPO 6

Dall'art 29 all'art. 32: articoli abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2018 di Approvazione del Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni economiche per l'integrazione di prestazioni economiche per l'integrazione di rette di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e adulti disabili

CAPO 7

Dall'art. 33 all'art. 36: articoli abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

CAPO 8

Gli artt. 37 e 38 sono abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

CAPO 9

Gli artt. 39 e 40 sono abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

CAPO 10

Dall'art. 41 all'art. 43: articoli abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2018 di Approvazione del Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni economiche per l'integrazione di prestazioni economiche per l'integrazione di rette di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e adulti disabili

CAPO 11

Dall'art. 44 all'art. 46: articoli abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

TITOLO III – ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELL’ISTRUZIONE

CAPO I – DIRITTO ALLO STUDIO

- Art. 47 – Contributi alle istituzioni scolastiche
- Art. 48 – Libri di testo per scuole medie
- Art. 49 – Assegni di studio
- Art. 50 – Riconoscimenti al merito scolastico

TITOLO IV – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO

CAPO 1 – FINALITA’ DEI CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI E COMITATI

- Art. 51 – Attività socio-assistenziali
- Art. 52 – Attività culturali
- Art. 53 – Promozione della pratica sportiva, attività ricreative e tempo libero
- Art. 54 – Interventi per la tutela dei valori ambientali

CAPO 2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- Art. 55 – Contributi economici ad enti ed associazioni, principi generali
- Art. 56 – Contributi per attività progettuali ricorrenti ed ordinarie
- Art. 57 – Contributi per manifestazioni ed iniziative straordinarie od occasionali
- Art. 58 – Interventi straordinari
- Art. 59 – Patrocinio
- Art. 60 – Modalità di presentazione delle domande
- Art. 61 – Norma transitoria, entrata in vigore del Titolo IV

TITOLO V – ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

CAPO 1 – ALBO DEI BENEFICIARI

- Art. 62 – Albo dei beneficiari

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 63 – Abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)*
- Art. 64 – Abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)*
- Art. 65 – Competenza della Giunta Comunale
- Art. 66 – Competenza dei Responsabili di servizio
- Art. 67 – Entrata in vigore

TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE

Capo I

FINALITA' E DIFFUSIONE

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, fondazioni, enti ed associazioni pubbliche e private da parte del Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità di Rubano.

Art. 2 – Osservanza

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.
2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme cui gli stessi si riferiscono.

Art. 3 Pubblica diffusione

1. La Giunta comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la più diffusa conoscenza del presente regolamento, dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, e dei singoli atti di concessione, da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti pubblici o privati, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.
2. Per quanto attiene alle modalità di consultazione degli atti suddetti ed al rilascio di copia si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento comunale di accesso agli atti.

Capo II

FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 4 - Finalità generali e settori di intervento

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, purchè non aventi scopo di lucro, nei limiti delle risorse disponibili, nell'osservanza dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al fine di assicurare:
 - a) l'assistenza e la sicurezza sociale;
 - b) il diritto all'istruzione;
 - c) la promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
 - d) lo sviluppo delle libere forme associative;
 - e) la promozione delle attività culturali;
 - f) la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - g) la cooperazione e la solidarietà nazionale ed internazionale.
2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste analiticamente ma che, per le loro finalità, siano ad esso riconducibili.

Art. 5 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalle presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
 - a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e servizi, dalla disciplina di cui all'art. 32, secondo comma, lett. G), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti comunali in materia;
2. E', inoltre, esclusa dalla presente disciplina la concessione a titolo gratuito di locali, spazi od attrezzature di proprietà comunale, in quanto tali fattispecie sono regolamentate da altri provvedimenti.

CAPO III
SOGGETTI DESTINATARI

ART. 6 – Soggetti ordinari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici può essere disposta a favore di:
 - a) persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento;
 - b) enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) enti privati, associazioni, istituzioni o fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune;
 - d) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
2. Le associazioni, ed in particolare tutte le organizzazioni che operano nell'ambito del volontariato, possono accedere ai contributi comunali previa iscrizione all'apposito albo comunale delle libere forme associative.

ART. 7 – Soggetti straordinari

1. In casi particolari, l'attribuzione di contributi economici può essere effettuata ad enti e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generali rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprima i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata.
2. Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 19 della legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

CAPO IV
POTERE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E
FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 8 – Indirizzo e controllo consiliare

1. Al fine di favorire l'esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo da parte del Consiglio Comunale, i settori comunali a cui compete la responsabilità delle procedure di concessione dei benefici di carattere economico, previsti dal presente regolamento, predispongono una relazione semestrale, relativa all'attività svolta nei diversi campi di intervento, che evidenzia sia gli aspetti quantitativi che qualitativi della stessa.
2. Tale relazione viene presentata ai membri della III^o commissione consiliare, che viene allo scopo convocata dal Sindaco, al fine di una valutazione sulle eventuali nuove problematiche emerse nei settori di intervento considerati e sulla possibile necessità di adeguamento dello strumento regolamentare.
3. Il consiglio Comunale adotta specifici atti di indirizzo per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

ART. 9 – Partecipazione

1. Al fine di favorire l'analisi e l'interpretazione dei bisogni della comunità di Rubano, l'assessorato agli interventi sociali, in sintonia con gli altri assessorati, organizza incontri periodici con gli enti, le associazioni ed i gruppi di volontariato che operano nel territorio, nei vari campi considerati dal presente regolamento, per un reciproco scambio di valutazioni e per ricercare ed attuare delle sinergie tra gli interventi posti in essere dal settore pubblico e quelli del privato sociale
2. Le informazioni che possono essere condivise tra Comune ed altri soggetti pubblici e privati sono quelle consentite dalle vigenti normative in materia, in particolare dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

TITOLO II
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

CAPO 1
ASSISTENZA ECONOMICA: DETERMINAZIONE CRITERI GENERALI

Dall'art. 10 all'art. 18: articoli abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

CAPO 2
INTERVENTI ECONOMICI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA E SANITARIA

Dall'art. 19 all'art. 21: articoli abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

CAPO 3
**CONTRIBUTO RETTE DI CONVITTI / SEMICONVITTI
PER L'INSERIMENTO DI MINORI**

ART. 22 – Oggetto e soggetti beneficiari

1. E' necessario garantire ai minori, che si trovino in una temporanea situazione di disagio all'interno del nucleo familiare, educazione, istruzione e mantenimento tali da garantire il loro sviluppo psico-fisico , attraverso l'inserimento in apposite strutture.
2. Qualora l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare sia disposto da un Decreto dell'Autorità Giudiziaria, la spesa conseguente è assunta dal Comune.
3. Nei casi in cui l'allontanamento del minore dal nucleo, sia invece concordato con la famiglia, dopo che il Comune ha esperito tutti i possibili interventi al fine di garantire al minore stesso di vivere e crescere nell'ambito del proprio nucleo, il Comune concorre al pagamento della retta secondo le modalità previste dal successivo articolo.
4. Le famiglie per le quali è necessario porre in essere gli interventi descritti in questo capo appartengono principalmente a queste categorie:
 - a) famiglie in situazioni di bisogno prive di sostegno e di appoggi familiari e parentali;
 - b) famiglie che per problemi legati a malattie psico - fisiche (handicap, limitatezza mentale, patologia psichiatrica, alcoolismo, tossicodipendenza, ecc.) o disagio sociale (divorzio, vedovanza, ragazze madri) non siano in grado di seguire in modo adeguato i minori nel loro sviluppo evolutivo e di garantirne il benessere psico - fisico, nonché educativo - culturale e sociale.

ART 23 – Modalità d'erogazione del contributo

1. Il contributo, nei casi di allontanamento consensuale, è concesso alle famiglie appartenenti alle categorie individuate al precedente articolo, che rientrano nei parametri stabiliti per l'integrazione al "minimo vitale".
2. In tali casi la spesa per il pagamento della retta del semiconvitto o del convitto, viene aggiunta a quelle dell'eventuale affitto o mutuo prima casa per il calcolo del minimo vitale, da confrontare con il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante. L'entità del contributo è pari alla differenza tra il minimo vitale, calcolato in base a quanto previsto dal presente regolamento ed il reddito accertato.
3. Per i minori appartenenti a quelle famiglie che per condizioni reddituali non rientrino nel "Minimo Vitale", ma che abbiano una grave situazione familiare, confermata da una relazione dell'Ufficio Interventi Sociali o da altri servizi specialistici pubblici, che renda non opportuno il permanere di un minore in casa, può essere concesso un contributo straordinario in deroga ai criteri stabiliti nel presente articolo.
4. In ogni caso l'entità del contributo assegnato a tale scopo può coprire al massimo il costo dell'intera retta.

ART. 24 - Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo in oggetto l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 15 del presente regolamento, lettere a) e b).

CAPO 4

CONTRIBUTI ECONOMICI RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA

Gli artt. 25 e 26 sono abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

CAPO 5

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AFFIDATARI DI MINORI

Gli artt. 27 e 28 sono abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

CAPO 6

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I RICOVERI IN R.S.A.

Dall'art. 29 all'art. 32: articoli abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2018 di Approvazione del Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni economiche per

l'integrazione di prestazioni economiche per l'integrazione di rette di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e adulti disabili.

**CAPO 7
SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI**

Dall'art. 33 all'art. 36: articoli abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

**CAPO 8
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIENTRO EMIGRATI DALL'ESTERO**

Gli artt. 37 e 38 sono abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

**CAPO 9
INTERVENTI ECONOMICI RIGUARDANTI I GRANDI INVALIDI DEL LAVORO**

Gli artt. 39 e 40 sono abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

**CAPO 10
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER INSERIMENTO DI
SOGGETTI ADULTI IN APPOSITE STRUTTURE**

Dall'art. 41 all'art. 43: articoli abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

**CAPO 11
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
DI ASSISTENZA SOCIALE**

Dall'art. 44 all'art. 46: articoli abrogati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

TITOLO III

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE

CAPO 1

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 47 – Contributi alle Istituzioni scolastiche

1. Il Comune, al fine di assolvere i propri compiti istituzionali, può provvedere alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche del territorio, per le competenze attribuite dalla legge, tramite l'erogazione di specifici contributi.
2. Al fine di qualificare il sistema scolastico, rendendolo idoneo all'attuazione del diritto di ogni persona all'istruzione, in aggiunta agli interventi previsti dalle leggi statali, possono essere erogati specifici contributi per la fornitura e l'acquisto di attrezzature e materiale didattico, ludico e di arredamento, strumentazione tecnica e di laboratorio, dotazioni librerie e simili.
3. Il Comune può, inoltre, sostenere iniziative ed attività complementari e formative, parascolastiche ed extrascolastiche, attuate anche in tempo non scolastico, per la promozione culturale complessiva delle diverse componenti della comunità scolastica e sociale, nonché per lo sviluppo delle attività di formazione permanente, anche in collaborazione con associazioni culturali e ricreative del territorio.
4. Annualmente la Giunta Comunale, in base ad una valutazione delle esigenze segnalate dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero degli alunni frequentanti e delle disponibilità finanziarie, definisce dettagliati criteri per l'attribuzione dei contributi.
5. Almeno una volta l'anno le istituzioni scolastiche presentano al Comune un rendiconto che dimostri come sono stati utilizzati i contributi ricevuti, nel rispetto della destinazione determinata dalla Giunta Comunale.
6. I contributi alle scuole materne non statali sono oggetto di specifico provvedimento di indirizzo da parte del Consiglio Comunale o di apposito rapporto convenzionale.

Art 48 - Libri di testo per scuole medie

1. Il Comune, al fine di favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico, provvede alla parziale fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole medie residenti e frequentanti il primo anno a Rubano, non ripetenti, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio annuale a tale scopo.
2. Il Comune provvede, inoltre, alla concessione di buoni libro, su richiesta degli interessati, agli studenti di prima media residenti a Rubano, ma frequentanti fuori comune, non ripetenti, e ai trasferiti a Rubano ad anno scolastico iniziato, che frequentino la 1^a, 2^a o 3^a media, dell'importo pari al valore individuale della fornitura di cui al comma precedente.
3. Agli alunni residenti frequentanti la scuola media, appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche, è possibile assegnare, a titolo di contributo, un assegno di studio a copertura parziale o totale delle spese relative all'acquisto dei libri di testo non forniti direttamente dal comune.
4. Le situazioni di cui al punto precedente sono valutate dall'ufficio interventi sociali che formula una proposta alla Giunta comunale, organo competente a definire concretamente i criteri per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente comma.

Art. 49 - Assegni di studio

1. Al fine di consentire la prosecuzione agli studi degli studenti capaci e meritevoli, tenendo conto anche di particolari situazioni di disagio economico, il comune provvede all'assegnazione di assegni di studio.
2. Annualmente la Giunta Comunale definisce i criteri relativi alle modalità di attribuzione, all'importo ed al numero degli assegni da mettere a concorso in base alle risorse economiche disponibili. L'attribuzione degli assegni di studio avviene sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto del profitto dello studente e del reddito del nucleo familiare.

Art. 50 - Riconoscimenti al merito scolastico

1. Al fine di promuovere l'istruzione superiore, con l'obiettivo di dare gratificazione ai meritevoli, annualmente la Giunta Comunale individua i criteri per la definizione dei parametri di profitto in base ai quali attribuire dei riconoscimenti di merito e l'importo degli stessi.

TITOLO IV

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO

CAPO I
FINALITA' DEI CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI E
COMITATI

Art. 51 – Attività socio–assistenziali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività socio assistenziali sono destinati ad iniziative aventi interessi umanitario e/o sociale proposte da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o cooperative di solidarietà sociale che rivestono direttamente od indirettamente interesse per la cittadinanza e che abbiano finalità compatibili con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 52 – Attività culturali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni, gruppi e comitati che:
 - a) effettuino servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
 - b) organizzino nel Comune, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che abbiano rilevante interesse per la comunità e concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione;
 - c) effettuino attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscano patrimonio della comunità;
 - d) organizzino e sostengano la realizzazione nel Comune di attività teatrali, musicali, ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
 - e) organizzino attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservino e valorizzino antiche tradizioni storiche e culturali locali;
 - f) promuovano l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali;
 - g) sostengano l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che abbiano sede nel Comune.

Art. 53 – Promozione della pratica sportiva, attività ricreative e tempo libero

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e dagli anziani.
3. Il Comune dispone interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.

4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per uso di impianti e strutture di proprietà comunale secondo quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
5. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza, anche internazionale, che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Art. 54 – Interventi per la tutela dei valori ambientali

1. Gli interventi del Comune per le iniziative ed attività per la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operino in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, anche nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;
 - b) a concorrere agli oneri per dotare le associazioni ed i gruppi di cui alla lettera a) di attrezzature e mezzi di trasporto, necessari per lo svolgimento della propria attività;
 - c) a concorrere alle opere promosse e realizzate dalle organizzazioni di cui alla lettera a), per la bonifica, il rimboschimento, la delimitazione e recinzione di aree di particolare pregio ambientale, danneggiate od esposte a danneggiamenti;
 - d) a contribuire alla spesa per iniziative, manifestazioni, mostre, esposizioni, documentazioni che abbiano per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
 - e) a sostenere iniziative e manifestazioni per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - f) a promuovere e concorrere agli oneri per un'azione di educazione scolastica per la formazione nei giovani di una cultura di protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati su richiesta o proposta dei soggetti interessati od anche direttamente dal Comune, che ne affida la realizzazione alle associazioni, istituzioni, fondazioni e comitati di cui alla lettera a) del primo comma, anche tramite convenzione, con la supervisione del competente servizio comunale. Il programma degli interventi è predisposto dal servizio competente d'intesa con i soggetti sopra indicati ed approvato dalla Giunta comunale, entro i limiti dei fondi previsti nel bilancio per queste finalità.

CAPO II CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 55 – Contributi economici ad enti ed associazioni, principi generali

1. I contributi economici ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, comitati e gruppi che operano nel territorio possono essere richiesti:
 - a) per sostegno economico ad attività progettuali ricorrenti ed ordinarie;
 - b) per sostegno economico per manifestazioni ed iniziative straordinarie od occasionali;
 - c) per interventi straordinari.
2. Chi chiede il contributo per attività progettuali ricorrenti ed ordinarie non può richiederlo per iniziative frazionate già in essa ricomprese. Non possono essere richiesti separatamente più contributi a Settori comunali diversi per la stessa iniziativa. Di tali circostanze il richiedente fornirà apposita dichiarazione.
3. La priorità verrà data a quelle iniziative per cui il Comune ha competenza e per i progetti presentati da più soggetti in collaborazione tra loro.
4. Il soggetto che richiede la concessione delle forme di sostegno di cui al comma 1, deve indicare nella domanda, datata e sottoscritta:
 - le generalità complete e il codice fiscale del legale rappresentante o del referente e la sua carica;
 - la denominazione e la ragione sociale;
 - la natura giuridica;
 - la sede;
 - il codice fiscale;
 - la partita I.V.A. se posseduta secondo gli obblighi di legge;
 - la posizione di iscrizione al Registro comunale delle associazioni o la non iscrizione al Registro;
 - il tipo e l'entità del contributo richiesto;
 - l'indicazione di altri contributi pubblici o privati richiesti, previsti o concessi per la stessa attività.
5. Gli interventi del Comune relativi alle attività progettuali ricorrenti ed ordinarie o per manifestazioni ed iniziative straordinarie od occasionali dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire nelle seguenti forme:
 - assegnazione di contributi finanziari;
 - assunzione da parte del Comune di spese per l'acquisto di beni e forniture a diretto sostegno dell'attività dei gruppi e delle associazioni, ecc.;
 - concessione gratuita dell'utilizzo di sedi, strutture, attrezzature di proprietà comunale o servizi erogati dal Comune secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o provvedimenti consiliari.
6. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto di coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

7. Il Comune, nel momento in cui a qualsiasi titolo concede un contributo economico, rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
8. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi concessi e non ancora corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
9. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
10. L'erogazione di contributi ai soggetti beneficiari individuati nel presente Regolamento, sono compatibili con sovvenzioni che gli stessi possono ricevere da enti pubblici o da privati, per le medesime finalità.
11. Gli enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, comitati e gruppi che ricevono a qualsiasi titolo contributi da parte del Comune, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali manifestano all'esterno le loro attività o specifiche iniziative, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
12. La Giunta comunale si riserva la facoltà, a seguito di una valutazione su dati oggettivi, di non erogare parzialmente o totalmente il contributo qualora, nello svolgimento delle attività, il soggetto destinatario del contributo abbia provocato un disservizio alla collettività.

Art. 56 – Contributi per attività progettuali ricorrenti ed ordinarie
--

1. Le domande di contributo, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Sindaco.
2. I contributi per attività progettuali ricorrenti ed ordinarie devono essere richiesti entro la fine del mese di maggio dell'anno nel quale si realizzerà il progetto, (sulla base di specifico bando che sarà adottato entro il 15 aprile di ciascun anno), e dovrà essere evidenziato l'impegno a presentare, prima della erogazione del contributo economico, il rendiconto con la relativa documentazione, che potrà essere presentata anche in fotocopia con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne dichiari la conformità agli originali;
3. Piano di spesa preventivo: si deve presentare il progetto dell'iniziativa da cui si rilevino le singole voci di spesa e di entrata previste a qualsiasi titolo per l'attività di cui si chiede il contributo, nonché i tempi di realizzazione, le finalità ed i parametri di verifica dello stesso;
4. L'erogazione del contributo avviene entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto riportante in particolare l'efficacia sociale dell'attività sul territorio, il rendiconto dei dati attinenti i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale nel comma 8 del presente articolo ed un riassunto di tutte le entrate e le spese sostenute distinte per singole voci, corredato dai documenti giustificativi delle spese, in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondente. In casi particolari può essere disposta l'erogazione di un'anticipazione del contributo precedentemente o nel corso dello svolgimento dell'attività progettuale.

5. La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.
6. La stessa attività progettuale può ricevere contributi dal Comune o da altri enti pubblici purchè l'importo risultante complessivamente non superi il 50% della spesa complessiva.
7. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese. In tali casi non è applicabile la normativa in materia di servizi a domanda individuale, non trattandosi di attività diretta del Comune.
8. La Giunta Comunale definisce annualmente, prima della pubblicazione del bando, i criteri per la determinazione del contributo ai soggetti richiedenti ed il contributo massimo erogabile per tipologia di contributo e per singola istanza. In mancanza di definizione annuale da parte della Giunta comunale, si intendono validi gli ultimi criteri approvati.
9. L'assessore competente valuterà l'ammissibilità del progetto rispetto alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire nell'interesse della collettività, valutando le istanze di contributo alla luce degli ambiti di cui al capo I, titolo IV del presente regolamento.
10. L'entità del contributo sarà individuata con apposita determinazione del Responsabile di Servizio competente e sarà commisurata sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Comunale.

Art. 57 – Contributi per manifestazioni ed iniziative straordinarie od occasionali

1. Le domande di contributo per manifestazioni ed iniziative straordinarie od occasionali, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Sindaco e pervenire almeno 60 giorni prima della loro realizzazione;
2. La stessa manifestazione od iniziativa può ricevere contributi dal Comune o da altri enti pubblici purchè l'importo risultante complessivamente non superi l'80% della spesa complessiva.
3. In tale caso si applicano in via analogica le disposizioni previste nei precedenti articoli.
4. L'entità del contributo sarà individuata con apposita determinazione del Responsabile di servizio competente e sarà commisurata assegnando ad ogni istanza un punteggio in base ai seguenti fattori:
 - a. Contributo per attività a fini sociali:
 - i. Attività caratterizzata da forti valenze di aggregazione giovanile (punti 1), di integrazione delle diversità (punti 1) e di prevenzione al disagio e alle devianze giovanili (punti 1), punteggio massimo punti 3;
 - ii. Attività che prevedano il coinvolgimento di altre associazioni attive nel territorio (punti 1 per una sola associazione, 1 punto per ogni ulteriore associazione coinvolta), punteggio massimo punti 4;
 - iii. Numero dei destinatari previsti (punti 1 fino a 200 persone, punti 2 da 201 fino a 400 persone, punti 3 da 401 persone in poi), punteggio massimo punti 3;
 - b. Contributo per attività sportive:
 - i. Numero di attività rivolte alla pratica sportiva dei giovani under 16 (punti 1 per ogni attività rivolta ai giovani), punteggio massimo punti 3;
 - ii. Numero di iscritti dell'associazione (punti 1 fino a 100 iscritti, punti 2 da 101 a 200 iscritti, punti 3 da 201 a 300 iscritti, punti 4 da 301 iscritti in poi), punteggio massimo punti 4;
 - iii. Numero di attività organizzate (punti 1 ogni attività organizzata), punteggio massimo punti 3.

- c. Contributo per attività culturali:
 - i. Numero di attività organizzate (punti 1 ogni attività organizzata), punteggio massimo punti 3;
 - ii. Numero di soci dell'associazione (punti 1 fino a 15 soci iscritti, punti 2 da 16 a 40 iscritti, punti 3 da 41 iscritti in poi), punteggio massimo punti 3;
 - iii. Numero dei destinatari previsti (punti 1 fino a 200 persone, punti 2 da 201 a 400 persone, punti 3 da 401 a 600 persone, punti 4 da 601 persone in poi), punteggio massimo punti 4.
 - d. Contributo per la tutela dei valori ambientali:
 - i. Interventi diretti ai giovani (punti 1 per meno di 50 giovani, punti 2 da 51 a 100 giovani, punti 3 da 101 giovani in poi), punteggio massimo punti 3;
 - ii. Numero di attività organizzate (punti 1 ogni attività organizzata), punteggio massimo punti 3;
 - iii. Numero dei destinatari previsti (punti 1 fino a 200 persone, punti 2 da 201 a 400 persone, punti 3 da 401 persone in poi), punteggio massimo punti 3.
5. Il contributo massimo erogabile, per singola istanza distinta per tipologia di contributo, viene definito annualmente dalla Giunta comunale entro la data in cui viene approvato il Bilancio di previsione nel Comune di Rubano. In mancanza di definizione annuale da parte della Giunta comunale, si intende valido l'ultimo valore determinato.
 6. Il parametro per quantificare l'importo dei contributi deriva dal rapporto tra la disponibilità per ogni singola istanza di contributo ed il numero massimo di punti ottenibili. L'importo del contributo sarà dato dalla moltiplicazione del parametro per i punti assegnati all'istanza di contributo.

Art. 58 - Interventi straordinari.

1. Per attività ed iniziative non disciplinate nei precedenti articoli, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nell'interesse della comunità locale e per le quali sussistano ragioni tali da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esite in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. In tale caso si applicano in via analogica le disposizioni previste nei precedenti articoli.
3. Annualmente la Giunta Comunale può valutare la possibilità di erogare, in base alla disponibilità di bilancio, un contributo all'Opera della Provvidenza S. Antonio, quale struttura del territorio che riconosce l'importanza della solidarietà tra gli uomini di qualunque condizione.
4. La Giunta Comunale può definire dettagliati criteri per l'assegnazione di contributi straordinari ai soggetti indicati dall'art. 7 del presente regolamento al fine di sostenere specifiche iniziative di aiuto e di solidarietà, anche internazionale, nonché d'interesse generale.

Art. 59 - Patrocinio

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore ed è concesso formalmente dal Sindaco anche quando comporti agevolazioni indirette. Nel caso in cui il patrocinio comporti benefici finanziari diretti a favore delle manifestazioni per le quali viene richiesto il contributo, questo viene concesso dalla Giunta Comunale.

2. Il Sindaco o la Giunta Comunale, nelle ipotesi di cui al comma precedente, valuterà l'ammissibilità della concessione del patrocinio rispetto alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire nell'interesse della collettività, valutando le istanze di patrocinio alla luce degli ambiti di cui al Capo I, Titolo IV del presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
4. La stessa manifestazione od iniziativa può ricevere contributi dal Comune o da altri enti pubblici purchè l'importo risultante complessivamente non superi l'80% della spesa complessiva.
5. L'erogazione del contributo avviene entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto riportante in particolare l'efficacia sociale dell'attività sul territorio ed un riassunto di tutte le entrate e le spese sostenute distinte per singole voci, corredato dai documenti giustificativi delle spese, in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondente. In casi particolari può essere disposta l'erogazione di un'anticipazione del contributo precedentemente o nel corso dello svolgimento dell'attività stessa.
6. La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.
7. La Giunta comunale si riserva la facoltà, a seguito di una valutazione su dati oggettivi, di non erogare parzialmente o totalmente il contributo qualora, nello svolgimento delle attività, il soggetto destinatario del contributo abbia provocato un disservizio alla collettività.

Art. 60 – Modalità di presentazione delle domande

1. La presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento, a corredo delle domande, condiziona l'effettiva erogazione delle somme concesse a titolo di contributo.
2. Le domande dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 195/1974 e dell'art. 4 della legge 659/1981, nonché l'eventuale dichiarazione di non assoggettabilità del contributo richiesto alla ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'art. 28 DPR 600/73.
3. Il Comune potrà intervenire direttamente assegnando sovvenzioni, sussidi e contributi ad Enti, Fondazioni e Comitati quando l'intervento sia motivato da fatti od esigenze straordinarie o di particolare interesse generale.
4. L'istruttoria del procedimento è attribuita dal settore comunale competente per materia.

Art. 61 – Norma transitoria - entrata in vigore del Titolo IV.

Vista la necessità di avviare il procedimento relativo all'anno 2007, per quanto riguarda i contributi per attività progettuali ricorrenti ed ordinarie, e considerata l'opportunità di una variazione graduale del procedimento ai fine di agevolare i richiedenti, si stabilisce che per l'anno 2007 è possibile presentare istanza di contributo entro il 30/11/2007, anche dopo la realizzazione dell'attività progettuale.

TITOLO V

ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Capo I
ALBO BENEFICIARI

Art. 62 – Albo dei beneficiari

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio, nonché agevolazioni indirette.
2. L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura del Settore Interventi Sociali.
3. Gli altri settori comunali, competenti per materia ad erogare contributi ai sensi dei Titoli III e IV del presente regolamento, sono tenuti ad inviare copia dei provvedimenti adottati al Settore Interventi Sociali per gli adempimenti di cui al precedente comma .
4. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo, sono nello stesso indicati:
 - a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, o comitato ed indirizzo della sede sociale;
 - b) finalità della concessione;
 - c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
 - d) carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
 - e) ammontare del contributo concesso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - Erogazione contributi regionali a persone non autosufficienti assistite a domicilio ai sensi della legge regionale n. 28/91

Abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

Art. 64 - Adeguamento degli importi previsti dal regolamento

Abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016 di approvazione del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

Art. 65 – Competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, nei casi in cui sia necessario, è competente a definire, nell'ambito dei principi stabiliti con il presente regolamento, idonei criteri ed indirizzi operativi.

Art. 66 – Competenza dei Responsabili di servizio

1. I Responsabili di servizio, nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente regolamento o dalla Giunta Comunale, adottano i provvedimenti gestionali necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalle presenti norme.

Art. 67 - Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento è pubblicato, contestualmente alla delibera che lo approva, all'Albo Pretorio comunale, dove rimarrà in pubblicazione per trenta giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
- 2 L'entrata in vigore è comunque subordinata all'intervenuto controllo di legittimità da parte del comitato regionale di controllo.
